

Roma, 3 settembre 2018
Prot. n. 73/18

A TUTTE LE ASSOCIATE
Loro Sedi

Circolare n. 34/18


Oggetto: Modifiche alle disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” – Documento di consultazione della Banca d’Italia – Termine per le osservazioni al 10 settembre p.v..

Lo scorso mese di luglio la Banca d’Italia ha posto in consultazione le norme con le quali intende completare l’adeguamento al quadro normativo comunitario delle disposizioni nazionali in materia di “*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*”. Tale consultazione completa quella avviata lo scorso febbraio dalla medesima Autorità per l’attuazione degli Orientamenti dell’EBA in materia di “*Disposizioni di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio*” (Ref. EBA/GL/2015/18 del 22 marzo 2016).

Di seguito si fornirà una sintesi delle materie incise dal Documento di consultazione, qui allegato, rinviando per ogni approfondimento all’esame diretto del medesimo.

1) Le modifiche in consultazione sono tese innanzitutto a dettare le norme regolamentari di attuazione della Direttiva 2015/2366/UE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. *Payment Services Directive 2*, PSD 2). Tale Direttiva, recepita con il decreto legislativo n. 218 del 15 dicembre 2017, ha, fra l’altro: *i*) previsto termini più brevi per l’esecuzione degli ordini di pagamento, *ii*) attenuato la responsabilità del cliente per i rischi connessi all’uso fraudolento delle carte di pagamento, *iii*) innalzato il livello di sicurezza dei pagamenti elettronici e *iv*) disciplinato i servizi di disposizione di ordini di pagamento (ossia, servizi che creano un’interfaccia fra il sito *web* di un commerciante e la piattaforma di *online banking* della banca del pagatore per consentire l’effettuazione di pagamenti via internet) ed i servizi accessori di informazione sui conti, prevedendone le condizioni di esercizio.

Gli interventi regolamentari proposti ora dalla Banca d’Italia integrano l’informativa precontrattuale da fornire agli utenti, declinano gli obblighi informativi che fanno capo ai prestatori dei nuovi servizi previsti dalla PSD 2 (*i.e.* servizi di



disposizione di ordini di pagamento e servizi di informazione sui conti), disciplinano le informazioni da fornire all'utente quando un'operazione di pagamento sia disposta tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordini di pagamento ed allineano la disciplina dei reclami sia ai contenuti della PSD 2, sia agli Orientamenti del *Joint Committee* delle Autorità Europee di Vigilanza (ESAs) sulla gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario (Ref. JC 2014 43 del 27 maggio 2014).


2) Un secondo gruppo di modifiche è contenuto nel paragrafo 2-*quater* della Sezione XI delle Disposizioni di vigilanza sulla *Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari* ed è volto a dare attuazione agli Orientamenti dell'EBA sulle politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di servizi bancari al dettaglio (Ref. EBA/GL/2016/06 del 13 dicembre 2016)¹.

Le disposizioni poste ora in consultazione sono accompagnate da un'analisi d'impatto (qui allegata) dalla quale emerge la volontà della Banca d'Italia di esercitare l'opzione riconosciuta alle autorità nazionali competenti di estenderne l'applicazione: i) al personale addetto alla vendita di prodotti bancari a tutti i clienti e non solo ai consumatori; ii) agli intermediari del credito di cui gli intermediari si avvalgano per la vendita dei prodotti bancari². La Banca d'Italia ha quindi chiesto al mercato di fornire dati quantitativi utili ai fini di una più compiuta analisi dei costi e benefici che potrebbero derivare dall'esercizio delle due suddette opzioni.

3) Con l'occasione, la Banca d'Italia ha dettato anche le disposizioni di adeguamento al Regolamento 2016/1011/UE – c.d. Regolamento *Benchmark*, di modifica delle Direttive 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive*, MCD) e 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive*, CCD) – prevedendo nell'ambito delle informazioni precontrattuali l'obbligo dei finanziatori e degli intermediari del credito che offrono contratti di credito che utilizzano un indice di riferimento (quale ad esempio l'Euribor) di fornire informazioni sull'indice utilizzato e sul soggetto che lo amministra e di illustrare le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice. Viene conseguentemente modificato anche il documento recante le informazioni generali sui contratti di credito immobiliare offerti ai

¹ Tali Orientamenti dell'EBA perseguono la finalità di tutelare i consumatori dai pregiudizi che potrebbero subire per effetto dell'applicazione di meccanismi retributivi non corretti relativi al personale addetto alla vendita. Essi risultano così speculari agli Orientamenti dell'ESMA sulle “politiche e prassi retributive (MiFID)” (Ref.: ESMA/2013/606 del 3 giugno 2013, su cui v. le. Circolari Assoreti nn. 32/13 e 11/14) e si aggiungono agli Orientamenti sulle “sane politiche di remunerazione” adottati dall'EBA nel perseguimento del fine della stabilità dell'intermediario (v., da ultimo, il provvedimento ABE/GL/2015/22 del 27 giugno 2016, per l'adeguamento al quale la Banca d'Italia ha pubblicato un documento di consultazione nel marzo scorso, diffuso con la Circolare Assoreti n. 14/18).

² Nella Sezione VII del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 viene ripresa la definizione di “intermediari del credito” contenuta nell'art. 120-*quinquies*, comma 1, lett. g), TUB, su cui v. la Circolare Assoreti n. 26/2016, p. 6 ss.



consumatori, di cui all'allegato 3 delle Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

4) Da ultimo, la Banca d'Italia ha previsto che gli intermediari debbano mettere a disposizione della clientela la sola Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario, "stampata" in conformità dei modelli pubblicati nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it, mentre potranno limitarsi a diffondere tramite il proprio sito internet o con le altre modalità ritenute più opportune tutte le altre Guide redatte in conformità dei modelli pubblicati nel sito www.bancaditalia.it.

*** ** ***

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti nonché per la veicolazione alla Banca d'Italia di osservazioni che, se del caso, dovrebbero essere inviate all'Associazione, cortesemente, entro la giornata del 7 settembre 2018, per poter rispettare il termine del 10 settembre fissato dall'Autorità.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

All.: c.s.